

**Titolo:** La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi



RIVISTA  
DELLE SOCIETÀ

**Fonte:** Riv. soc., fasc.5, 2013, pag. 985

**Autori:** Francesco Salerno

**Classificazione:** [SOCIETÀ DI CAPITALI - In genere](#)  
[PROFESSIONISTI \(Disciplina delle professioni\) - Revisori ufficiali dei conti](#)

### Sommario

Sommario: 1. Premessa — 2. Modifiche Di Sola Forma E Sostanziale Invarianza Dei Più Importanti Aspetti Della Disciplina — 3. Le Incertezze Conseguenza Del Mancato Richiamo Dell'art. 2407, Comma 3, C.c. — 3.1. L'azione Di Responsabilità Verso I Creditori Sociali E La Tesi Che (A Seguito Dell'art. 15 D.lgs. 39/2010) Ne Escluderebbe L'esperibilità Contro I Revisori — 3.2. (Segue): L'azione Di Responsabilità Di Cui All'art. 2394 C.c., Le Ragioni Della Limitazione Prevista Dall'art. 2395 C.c. E La Necessità In Relazione Alle Due Norme, Anche Con Riferimento Ai Revisori, Di Una Soluzione Comune — 3.3. (Segue): Possibili Implicazioni Sul Sistema Di Responsabilità Dei Revisori Dell'eventuale Disapplicazione Degli Artt. 2394 E 2395 C.c. — 3.4. (Segue): Possibili Implicazioni (Ed Alcune Considerazioni) Di Natura Processuale — 3.5. La Legittimazione Ad Agire Nell'ambito Delle Procedure Concorsuali — 3.6. Responsabilità Dei Revisori Verso La Società E Competenza A Deliberare L'azione: Legittimazione Dell'assemblea E Non Dell'organo Amministrativo — 3.7. Dubbia Legittimazione A Deliberare L'azione Contro I (Soli) Revisori Da Parte Della Minoranza Qualificata Dei Soci — 3.8. (Segue): Dell'organo Di Controllo E Del Commissario Giudiziario Nominato Ai Sensi Dell'art. 2409 C.c. — 3.9. (Segue): Ed Ipotetica Differente Conclusione In Caso Di Responsabilità Concorrente Con Quella Degli Organi Societari — 4. La Responsabilità (Di Dubbia Natura Illimitata) Del Responsabile E Dei Dipendenti Che Hanno Collaborato Alla Revisione — 5. La Disciplina Della Prescrizione, Tra Principi Generali Ed Aspettative Di Limitazione Dell'esposizione Al Rischio — 6. Considerazioni Conclusive.

1. La grave crisi che da anni investe il sistema economico e che, come tristemente noto, ha costretto molte imprese all'abbandono del mercato, ha comportato, tra le tante altre conseguenze, un significativo incremento del numero di fallimenti e procedure concorsuali in genere, tradizionali anticamere delle azioni di **responsabilità** contro gli organi di amministrazione e controllo delle società [\(1\)](#).

In tale contesto, in crescita sono risultate anche le azioni tentate nei confronti dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti [\(2\)](#), la cui **responsabilità** è oggi unitariamente disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 [\(3\)](#) (d'ora in poi, l'art. 15), che ha preso il posto degli abrogati artt. 2409-*sexies* c.c. e 164 T.U.F., riguardanti in passato, rispettivamente, la **responsabilità** dei soggetti incaricati del controllo contabile delle società disciplinate dal codice civile e della revisione contabile delle società con azioni quotate. Questa sostituzione di disciplina è intervenuta a distanza di quasi due anni dalla Raccomandazione 2008/473/CE, con la quale la Commissione europea ha rivolto agli stati aderenti l'invito ad adottare misure volte a garantire la limitazione della **responsabilità** civile dei **revisori** [\(4\)](#). Di questa Raccomandazione, poi anche seguita dall'approvazione da parte del Parlamento europeo della Risoluzione 10 marzo 2009 [\(5\)](#), il nostro legislatore non ha tuttavia tenuto conto.

Invero, mettendo a raffronto gli (abrogati) artt. 164 T.U.F. e 2409-*sexies* c.c. con la disciplina dell'art. 15, quest'ultima si distingue per il fatto di aver previsto:

a) al primo comma, che i **revisori** e le società di revisione rispondono per i danni che siano derivati dall'inadempimento ai propri doveri, solidalmente tra di loro e con gli **amministratori**, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi. Disposizione, questa, che nella

sostanza ripropone quanto già rinvenibile nell'art. 2409-*sexies*, comma 1, c.c., che riferiva anch'esso di una **responsabilità** solidale nei confronti di società revisionata, soci e terzi, derivante da inadempimento dei propri doveri. Non era rinvenibile nell'art. 2409-*sexies* c.c., né peraltro nell'art. 164 T.U.F., la precisazione, ora invece contenuta nell'art. 15, comma 1, secondo cui « nei rapporti interni tra i debitori solidali » gli stessi rispondono entro i limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Inoltre, mentre le disposizioni abrogate facevano riferimento al revisore ed alla società di revisore al singolare, l'art. 15, comma 1, si esprime invece al plurale (« **revisori** e società di revisione »);

b) al secondo comma, che i responsabili ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione sono responsabili, in solido tra di loro e con la società di revisione, per i danni conseguenti da inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi. Anche in questo caso la disposizione ha natura ripropositiva, in particolare dell'art. 164, comma 2, T.U.F., spiegandosi in tal modo il riferimento unicamente alla società oggetto di revisione ed ai terzi e non anche (come nel precedente comma 1) ai soci. Rappresenta invece una novità, non rinvenibile nell'art. 164 T.U.F. (e neanche nell'art. 2409-*sexies* c.c.), l'aggiunta in questo comma della precisazione « [e]ssi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato »;

c) al terzo comma, che l'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento, lì dove in precedenza il *dies a quo*, come per i titolari di cariche societarie, decorreva dalla cessazione dell'incarico.

In generale, infine, mentre gli artt. 2409-*sexies* c.c. e 164 T.U.F., quest'ultimo per come modificato dalla riforma del diritto societario (6), davano atto (entrambi) dell'applicabilità (anche) alla società di revisione delle disposizioni di cui all'intero art. 2407 c.c. (7), l'art. 15 ha invece eliminato ogni riferimento a questa norma.

Queste modifiche, nel loro assieme, non hanno stravolto la disciplina ma l'hanno resa (ancor) più incerta. Senza che se ne avvertisse la necessità, l'art. 15 costringe infatti l'interprete a cimentarsi con nuove questioni, al cune superabili senza ripercussioni sul piano dei contenuti, immutati rispetto al passato, altre invece non suscettibili di univoca interpretazione.

2. Molti aspetti della precedente disciplina sono stati riproposti dall'art. 15 con modifiche di sola forma, che per quanto non apprezzabili dal punto di vista della tecnica legislativa non hanno tuttavia inciso sulla sostanza. Quanto appena detto vale anzitutto in relazione all'aspetto più rilevante, riguardante la **responsabilità** solidale ed illimitata dei **revisori legali** per i fatti e le omissioni degli **amministratori**, disciplinato, nel previgente regime, mediante rimando (rinvenibile tanto nell'art. 2409-*sexies* quanto nell'art. 164 T.U.F.) all'art. 2407, comma 2, c.c., che come noto, riferendosi ai **sindaci**, ne afferma la **responsabilità** solidale con gli **amministratori** per i danni dovuti alla condotta di questi ultimi che non si sarebbero prodotti in caso di adeguato controllo.

Venuto meno il richiamo dell'art. 2407 c.c., la **responsabilità** dei **revisori legali** è invece ora sancita con una formulazione che, mettendo i danni in esplicita connessione con la relativa condotta, sembra voler dare enfasi — più che, come in precedenza con il rimando all'art. 2407 c.c., all'imprescindibile presupposto della condotta degli **amministratori** — al rapporto tra i comportamenti censurabili del revisore ed il danno derivatone (8).

La novità della formulazione non sembra tuttavia suscitare insuperabili incertezze interpretative, non sembrando in particolar modo mettere in forse il carattere solidale ed illimitato (9) di una **responsabilità** che, sotto questo profilo, appare non discostarsi da quella in passato prevista dagli abrogati artt. 2409-*sexies* c.c. e 164 T.U.F. Né potrebbe indurre ad una differente conclusione la pleonastica aggiunta, contenuta nella seconda parte dell'art. 15, comma 1, in base alla quale « nei rapporti interni » i **revisori** risponderebbero nei limiti del contributo dato alla causazione del danno (10).

Analogamente, dovrebbe risultare univoca l'interpretazione del fatto che sempre l'art. 15, comma 1, faccia riferimento ai **revisori** ed alle società di revisione al plurale e non (più) al singolare, evidentemente per ricomprendere l'ipotesi di un danno che abbia visto la partecipazione causale di più **revisori** (persone fisiche o persone giuridiche), situazione che può aversi ad esempio in caso di presenza di un revisore principale e di un revisore secondario come anche, riterrei, nel caso di **revisori** succedutisi nell'incarico (11).

Secondo quanto già chiarito dai primi commenti, non dovrebbero inoltre dar luogo a problemi interpretativi, la mancanza di un espresso collegamento, in precedenza stabilito dall'art. 2407, comma 1, c.c., alla « professionalità » ed alla « diligenza richieste dall'incarico » (12); l'apparente venir meno, dipendente anch'esso dal mancato rimando all'art. 2407 c.c., di **responsabilità** in relazione all'omessa denuncia di fatti censurabili, alla verità delle attestazioni ed all'obbligo di conservare il segreto, tutte « certamente recuperabili in via interpretativa » (13); la mancata espressa menzione nell'art. 15, comma 2, della **responsabilità** dei soggetti incaricati della revisione nei confronti (oltre che della società che ha conferito l'incarico e dei terzi) dei soci, conseguenza, come già accennato, della trasposizione dell'art. 164, comma 2, T.U.F. (14).

E se fin qua le questioni si sono dimostrate risolvibili, da questo confine in poi tutto si fa più incerto.

3. Ad agire contro i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, è noto, può essere tanto la società che ha conferito l'incarico, in base alle regole della **responsabilità** contrattuale (15), quanto i soci ed i terzi, in questo secondo caso in relazione ad una **responsabilità** la cui natura risulta non ancora ben definita (16).

Questi due tipi di **responsabilità** hanno sollevato questioni interpretative che la riforma organica del diritto societario (concretizzatasi nel d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e che nel prosieguo si avrà anche modo di chiamare « riforma del diritto societario » o anche solo « riforma ») aveva in alcuni casi risolto mediante il richiamo dell'art. 2407 c.c. (17), rimandando cioè al regime di **responsabilità** degli **amministratori** (e, per effetto dello stesso art. 2407 c.c., dei **sindaci**).

Con l'art. 15 — lo si è detto — il rimando all'art. 2407 c.c. è venuto meno, essendo di conseguenza venuto meno, tra l'altro, il rimando a tutte le disposizioni menzionate al terzo comma riguardanti il regime di **responsabilità** degli **amministratori** e dei **sindaci**, la cui recuperabilità sul piano interpretativo — a differenza di quanto visto (18) in relazione alla disciplina contenuta nei comma 1 e comma 2 — risulta tutt'altro che agevole. Infatti, secondo quanto si sta per verificare, l'applicabilità di queste disposizioni (anche) ai soggetti incaricati di svolgere la revisione legale solleva numerose incertezze, per lo più insuscettibili di essere risolte, in modo univoco, sul piano dell'interpretazione. Tali incertezze, vale la pena precisare, riguardano in modo specifico l'ipotesi in cui l'incarico sia stato affidato ad un revisore o ad una società di revisione e non anche, allo stesso modo, quella in cui la società abbia affidato la revisione legale dei conti al collegio sindacale, in tal caso composto « da **revisori legali** iscritti nell'apposito registro » (19). Ai **sindaci**, infatti, l'intero art. 2407 c.c. si applica anche quando incaricati della revisione legale dei conti (20), nei loro confronti trovando perciò applicazione, tra l'altro, tutte le disposizioni, salvo il limite della compatibilità, che la predetta norma menziona al comma 3. Discendendone, da un lato la dubbia coerenza di una disciplina differente a seconda del soggetto incaricato di svolgere l'attività di revisione, dall'altro la possibilità di desumerne un criterio interpretativo che, nei casi incerti, potrebbe far propendere per l'applicazione anche al revisore esterno delle disposizioni applicabili al collegio sindacale (incaricato della revisione legale).

3.1. Mentre per quanto riguarda gli **amministratori** il codice civile indica espressamente i creditori sociali tra le categorie di soggetti astrattamente legittimati ad agire in giudizio per farne valere le eventuali **responsabilità** (21), per quanto riguarda invece i **revisori** l'art. 12 del d.p.r. 136/1975, e successivamente l'art. 164 T.U.F., non li menzionava tra i soggetti nei cui confronti gli stessi potevano essere ritenuti responsabili. Peraltro, anche l'art. 2409-*sexies* c.c., nell'introdurre la disciplina riguardante la **responsabilità** dei soggetti incaricati del controllo contabile, pur avendo aggiunto alla **responsabilità** verso la « società che ha conferito l'incarico » (22) ed a quella verso i « terzi », già in precedenza menzionate dall'art. 164 T.U.F. e prima ancora dall'art. 12 del d.p.r. 136/1975, la **responsabilità** verso i « soci », continuava tuttavia a non fare parola dei creditori sociali.

Mancata menzione che ha fatto sorgere il dubbio che, in questo modo, il legislatore avesse inteso precludere la possibilità di intraprendere l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. — che come noto consente ai creditori sociali di agire in giudizio in caso di violazione dei doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale qualora ne sia seguita l'insufficienza a soddisfare i debiti — contro i soggetti incaricati della revisione legale dei conti. Dubbio che, disceso dalle tante incertezze che accompagnavano (ed accompagnano tuttora) la natura dell'azione disciplinata dall'art. 2394 c.c. (23), meritava forse di essere risolto prestando attenzione, oltre che a talune specifiche disposizioni (24), al fatto che sui **revisori** graverebbero generali doveri di protezione (25) che, pur non consentendo dirette assimilazioni alla posizione degli **amministratori** e degli stessi **sindaci**, comportano pur sempre obblighi sotto il profilo della conservazione del patrimonio sociale, potendosi non a caso immaginare la possibilità da parte dei **revisori**, nell'espletamento delle proprie funzioni riguardanti il controllo contabile, di incorrere in violazioni in grado di ripercuotersi sull'integrità del patrimonio sociale (come nel classico esempio della ripartizione di utili fittizi sulla base di un bilancio erroneo (26)).

Con la riforma del diritto societario, la questione era stata risolta dando peso al fatto che l'art. 2409-*sexies* c.c. ed il modificato art. 164 T.U.F. (27) rinviavano all'(intero) art. 2407 c.c. Invero, non avendo rinvenuto ragioni di incompatibilità tra la disciplina contenuta nell'art. 2394 c.c. ed il regime di **responsabilità** del revisore, alla dottrina era sembrato che, con il rimando all'art. 2407 c.c., la **responsabilità** dei soggetti incaricati del controllo contabile nei confronti dei creditori sociali avesse ottenuto un formale suggello da parte del legislatore (28).

Con l'art. 15, che nel riformulare la disciplina della **responsabilità** del revisore ha, tra l'altro, eliminato il rimando all'art. 2407 c.c., la questione — per taluni aspetti rievocativa di quella sorta con la riforma in relazione agli **amministratori** delle s.r.l. (29) — si è riproposta in termini apparsi in dottrina « pressoché analoghi rispetto alla disciplina precedente al 2003 » (30).

Quest'analogia di situazioni, sicuramente riscontrabile sul piano della forma, non può tuttavia far trascurare all'interprete che, così come gli artt. 164 T.U.F. e 2409-*sexies* c.c. avrebbero richiamato l'intero art. 2407 c.c. proprio allo scopo di fugare ogni dubbio in merito all'utilizzabilità (anche) nei confronti dei **revisori** delle azioni

di **responsabilità**, tra cui quella verso i creditori sociali, previste dal codice civile nei confronti degli **amministratori**, allo stesso modo l'art. 15 potrebbe aver espunto il rimando all'art. 2407 c.c. per così chiarire, se pur in senso contrario, la non (più) esperibilità contro i **revisori** delle predette azioni, ivi compresa quella prevista dall'art. 2394 c.c. Potendo peraltro sembrare, questa possibile chiave di lettura, apparentemente in linea con le raccomandazioni comunitarie di limitazione della **responsabilità** civile dei **revisori legali**.

In altre parole, mentre prima della riforma del diritto societario la circostanza che la disciplina della **responsabilità** dei **revisori** non richiamasse espressamente l'art. 2407 c.c. non rappresentava un argomento contrario all'esperibilità (anche) nei confronti dei **revisori** dell'azione di **responsabilità** prevista dall'art. 2394 c.c., la mancanza di tale richiamo potrebbe oggi indurre a ritenere, come ha fatto una parte della dottrina [\(31\)](#), che con l'art. 15 la possibilità di agire contro i **revisori** in virtù della suddetta norma sarebbe venuta meno.

3.2. Per valutare la correttezza della tesi cui si è fatto cenno in conclusione del paragrafo che precede, la disciplina riguardante l'azione di **responsabilità** verso i creditori non deve tuttavia essere considerata isolatamente. Invero, a parte l'azione di **responsabilità** nei confronti della società (art. 2393 c.c.) ed oltre all'azione esperibile dai creditori sociali (art. 2394 c.c.), contro gli **amministratori** (e, per effetto del rimando da parte dell'art. 2407 c.c., contro i **sindaci**) è altresì promuovibile, in base al sistema, l'azione individuale disciplinata dall'art. 2395 c.c.

Tale azione, cui la giurisprudenza riconosce unanimemente natura extracontrattuale [\(32\)](#), è in particolar modo promuovibile dal socio e dal terzo, tale potendosi pacificamente considerare anche il creditore, ogniqualvolta il relativo patrimonio abbia risentito un diretto pregiudizio.

La matrice di quest'azione e di quella disciplinata dall'art. 2394 c.c. è la medesima [\(33\)](#), derivando entrambe dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto a carico degli **amministratori** e distinguendosi, le due ipotesi, per il sol fatto che mentre l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. produce un danno al patrimonio della società, quella prevista dall'art. 2395 c.c. danneggia invece, come detto, direttamente il patrimonio del socio o del terzo [\(34\)](#) (non potendosi considerare diretto, in ogni caso, il danno che sia mero riflesso del pregiudizio patito dalla società).

In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza:

a) il legislatore, dettando l'art. 2395 c.c., avrebbe voluto evitare che la previsione di speciali forme di « **responsabilità** degli amministratori » nei confronti della società e dei creditori, « così come disciplinata dagli artt. 2392 e 2394, esaurisse l'ambito di **responsabilità** civile degli stessi, impedendo di conseguenza l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ. » [\(35\)](#);

b) l'art. 2395 c.c. si porrebbe in rapporto di specialità rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2043 c.c. [\(36\)](#), tale specialità risiedendo nel fatto che, mentre l'art. 2043 c.c. consente in astratto di richiedere il risarcimento dei danni subiti anche in via mediata ed indiretta, l'art. 2395 c.c. limita invece la possibilità di agire ai soli casi in cui gli **amministratori** abbiano provocato con la loro illecita condotta un pregiudizio diretto al patrimonio individuale del socio o del terzo, escludendo in tal modo la possibilità di agire per il risarcimento dei danni mediati, conseguenza cioè del pregiudizio al patrimonio della società [\(37\)](#).

In buona sostanza, il legislatore avrebbe avvertito la necessità di introdurre l'art. 2395 c.c. a completamento del regime di **responsabilità** degli **amministratori** e sul presupposto dell'esperibilità delle azioni previste da tale regime, tra cui in particolar modo quella disciplinata dall'art. 2394 c.c., realizzando in questo modo una complementarità di norme ed una unitarietà di sistema che gli artt. 2409-*sexies* c.c. e 164 T.U.F. salvaguardavano anche con riguardo alla **responsabilità** dei **revisori**.

Ma se questo è, per ammettere che con l'art. 15 sarebbe venuta meno la possibilità di esperire contro i **revisori** l'azione di **responsabilità** prevista dall'art. 2394 c.c. occorrerebbe anche ammettere che nei confronti dei **revisori** la limitazione prevista dall'art. 2395 c.c. risulterebbe oramai non più applicabile. Venuto meno il riferimento all'art. 2407 c.c., l'art. 2395 c.c. è infatti oggi privo di un diretto rimando normativo e per recuperarne l'applicazione a livello interpretativo, invocando cioè esigenze di coerenza ed uniformità, si renderebbe necessario preservare l'unitarietà del sistema, come visto comprensiva, anzitutto, della complementare applicazione dell'art. 2394 c.c. Insomma, occorrerebbe dire che, per esigenze di organicità, il regime di **responsabilità** dei **revisori** comprenderebbe tutt'ora tanto la disciplina contenuta nell'art. 2394 c.c. quanto quella prevista dall'art. 2395 c.c.

Sicché, per escludere l'applicazione dell'art. 2394 c.c. andrebbe anche escluso il limite riguardante la risarcibilità del solo danno diretto previsto dall'art. 2395 c.c. Tanto più in considerazione del fatto che in passato non sono mancate, in dottrina, voci favorevoli all'esperibilità contro i **revisori** di azioni di risarcimento per far valere, in base ai principi dell'art. 2043 c.c., danni riflessi rispetto a quelli della società [\(38\)](#). Né, d'altra parte, dovrebbe essere possibile sostenere l'esistenza di una regola di carattere generale, di necessaria applicazione anche nei confronti dei **revisori**, che negherebbe al socio la possibilità di far valere danni indiretti rispetto a quelli subiti dalla società; e ciò in quanto, se pur non numerose, non mancano nell'ordinamento

situazioni che riconoscono al socio questo tipo di legittimazione [\(39\)](#).

Dunque, ed in conclusione, non dovrebbe essere possibile sostenere l'inesperibilità contro i **revisori** dell'azione di **responsabilità** per inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed al tempo stesso ammettere, a favore dei **revisori** stessi, l'operatività della limitazione prevista ex art. 2395 c.c. [\(40\)](#); come pure, di riflesso, volendo ammettere l'applicabilità a favore dei **revisori** della limitazione prevista dall'art. 2395 c.c. non si potrebbe fare a meno di anche riconoscere, in via interpretativa, la possibilità per i creditori sociali di poter ancora oggi esercitare l'azione di **responsabilità** prevista dall'art. 2394 c.c. [\(41\)](#).

3.3. Chiarito che la soluzione deve essere comune, ed avendo la dottrina già individuato ragioni, di coerenza e logicità del sistema [\(42\)](#), a supporto della conclusione secondo cui gli artt. 2394 e 2395 c.c. farebbero ancora parte (entrambi) del regime di **responsabilità** dei **revisori**, può a questo punto essere utile mettere alla prova tale conclusione analizzando le presumibili implicazioni della soluzione opposta, ipotizzando cioè (di entrambe le norme) la disapplicazione.

Iniziando dall'art. 2394 c.c., l'inammissibilità dell'azione ivi prevista comporterebbe conseguenze apparentemente vantaggiose per i **revisori**, potendo trarre in inganno, al riguardo, la circostanza che ai creditori sociali non sarebbe consentito agire in giudizio contro i **revisori** a fronte di situazioni astrattamente in grado di integrare i presupposti previsti dalla norma [\(43\)](#).

Si tratterebbe tuttavia, come appena detto e secondo quanto si sta per chiarire, di vantaggi per lo più apparenti. È comune, infatti, il rilievo che vuole l'azione di **responsabilità** verso i creditori essere esercitata per lo più a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale [\(44\)](#), ovvero, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2394-*bis* c.c. e 146 l.f., da parte di curatori, commissari liquidatori e commissari straordinari, unitariamente all'azione sociale di **responsabilità** disciplinata dall'art. 2393 c.c. L'eliminazione dell'azione dei creditori avrebbe di conseguenza, per i **revisori**, effetti pratici contenuti [\(45\)](#), essendo al riguardo prevalente l'opinione che ritiene l'azione di **responsabilità** esercitata dal curatore finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società fallita sotto il duplice profilo della garanzia dei soci e dei creditori sociali, ed in quanto tale comprensiva, in modo unitario ed inscindibile, dell'azione di **responsabilità** spettante alla società e di quella spettante ai creditori [\(46\)](#).

Peraltro, anche escludendo la possibilità di agire ai sensi dell'art. 2394 c.c., ai creditori sociali resterebbe pur sempre la possibilità di agire contro i **revisori** in sostituzione della società eventualmente inerte, in base al principio che il creditore può esercitare le azioni verso i terzi che spettano al proprio debitore qualora questi trascuri di esercitarle (art. 2900 c.c. [\(47\)](#)), salvo ovviamente il limite dell'eventuale intervenuta rinuncia o transazione del diritto da parte della società; fermo restando, in ogni caso, e quindi anche in ipotesi di azione esercitata in via surrogatoria, che l'azione di **responsabilità** ex art. 2394 c.c. presuppone l'onere della dimostrazione che, in concreto, la condotta in contestazione abbia arrecato un pregiudizio effettivo alla generalità dei creditori [\(48\)](#).

Diverso è il discorso quando si passa invece a considerare le ipotetiche conseguenze della disapplicazione, oltre che dell'art. 2394 c.c., dell'art. 2395 c.c. Invero, la disapplicazione (anche) di quest'ultima norma determinerebbe il venir meno del limite ivi previsto in merito al carattere « diretto » del danno, con la conseguenza che a poter agire contro il revisore sarebbero, oltre che la società che ha conferito l'incarico di revisione, ai sensi dell'art. 2393 c.c., i singoli soci, creditori e terzi in genere, sia che « direttamente » danneggiati dal comportamento negligente del revisore [\(49\)](#) sia che danneggiati in modo solo « mediato » per effetto delle perdite del patrimonio sociale. Con un evidente rischio di proliferazione del numero dei giudizi (dipendente chiaramente dal fatto che, in caso di perdite al solo patrimonio sociale, a poter agire in giudizio sarebbe un gran numero di soggetti e non invece la sola società e per essa, in caso di insolvenza, i rappresentanti delle procedure concorsuali) e la conseguente presumibile messa a rischio di un sistema che, stante il rilievo del tutto residuale delle azioni individuali del socio e del terzo, appare attualmente imperniato sul ruolo dei curatori, dei commissari liquidatori e dei commissari straordinari, cui ad oggi è dovuta la maggior parte delle azioni di **responsabilità** avviate contro i **revisori**, in prevalenza definite in via transattiva [\(50\)](#).

Sistema, questo in essere, che ha sin'ora consentito una gestione sostenibile delle controversie contro i **revisori**, ivi comprese quelle di dimensioni maggiori, e la cui alternativa dovrebbe essere rappresentata da tante azioni (isolatamente od in cordata promosse) da parte di soci, creditori e terzi, volte ad ottenere il risarcimento di danni (oltre che diretti) anche solo riflessi; vale a dire da un modello contraddistinto, invece che dalla presenza di un interlocutore unico, come nel caso delle azioni promosse da parte delle procedure (o anche delle stesse società *in bonis*), da un gran numero di interlocutori, con ricadute presumibilmente di vario genere. Potendosi anzitutto immaginare, in conseguenza della sostituzione di un gran numero di controparti ad interlocutori unici e professionali (curatori, giudici delegati, commissari, etc.), maggiori difficoltà nelle soluzioni transattive [\(51\)](#) e tentativi ad opera di ciascuna delle (tante) controparti di ottenere provvedimenti funzionali alla fruttuosità dell'eventuale esecuzione [\(52\)](#) (riferendomi con questo alla circostanza che, mentre nel sistema in essere le pretese risarcitorie avanzate dalle procedure, anche quando molto importanti, non sono

nella generalità dei casi accompagnate dalla richiesta di concessione di provvedimenti cautelari, il diffondersi di una pluralità di azioni gestite da soggetti non professionali potrebbe favorire anche in questo tipo di controversie, in linea con quanto mediamente accade nei contenziosi aventi ad oggetto importanti pretese creditorie, il sistematico ricorso agli strumenti cautelari, con tutti i rischi che la cognizione sommaria per sua natura porta con sé, tra cui quello di un suo uso improprio, per definizione superabili a semplice condizione di una corretta applicazione dei principi del codice di procedura (53). Come pure, sempre sul piano delle ipotesi, la sostituzione di un gran numero di giudizi individuali e di minori dimensioni ad unici giudizi di massa e dalle dimensioni spesso enormi, potrebbe indurre le società di revisione a modificare la propria politica di gestione del contenzioso, inducendole ad accettare con maggiore frequenza l'alea di una sentenza. La qual cosa, per l'inevitabile aumento del numero di decisioni, potrebbe a sua volta suscitare un calo di attenzione verso le "notizie" di condanna dei **revisori**, e ciò magari anche in caso di condanne ripetute; e tutto questo — riterrei — in distonia rispetto alle logiche del sistema, che reggendosi sull'affidamento riposto nell'efficienza dei controlli delle società di revisione, e dunque sulla loro reputazione (54), manterrebbe una sua logica, io credo, a condizione che tale efficienza non venga poi smentita da ripetute decisioni di condanna (ad oggi numericamente rare e che la proliferazione dei giudizi renderebbe, inevitabilmente, meno infrequenti).

3.4. Peraltro, la non applicazione degli artt. 2394 e 2395 c.c. rappresenterebbe per taluni profili una scelta contraddittoria in quanto, come fatto notare, consentirebbe contro i **revisori** «una tutela più estesa» rispetto a quella riconosciuta contro gli stessi **amministratori**, con ripercussioni di tipo anche «processuale» (55).

Osservazioni, queste, intuitivamente condivisibili e la cui correttezza appare tanto più evidente ove si presti attenzione a ciò che lega la **responsabilità** dei **revisori** a quella degli **amministratori**. Invero, la **responsabilità** del revisore per le attività di controllo contabile identifica, di regola, una fattispecie a formazione progressiva (56) che presuppone la sussistenza di più componenti, e segnatamente dei comportamenti degli **amministratori** che si siano tradotti in corrispondenti anomalie ed irregolarità contabili, del mancato adeguato controllo da parte dei **revisori**, del verificarsi di un danno ed, infine, del nesso di causalità tra il negligente controllo ed il pregiudizio verificatosi.

L'affermazione della **responsabilità** dei secondi non può cioè aversi se non a condizione del preliminare accertamento della **responsabilità** dei primi, tant'è che la giurisprudenza di legittimità, in deroga al generale principio che vuole la domanda di risarcimento proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un illecito dare luogo a più cause scindibili, ritiene invece le cause cumulativamente introdotte contro gli organi di gestione e di controllo «in relazione di inscindibilità» (57). Rinvenendosi poi anche, questa volta nella giurisprudenza di merito, decisioni che — sempre in relazione a questa tipologia di controversie, ed in deroga alla regola generale che esclude il litisconsorzio nei casi di **responsabilità** solidale — rico noscono, oltre ad una relazione di inscindibilità (58), che gli **amministratori** ed i **sindaci** sono «litisconsorti necessari nel giudizio di **responsabilità** promosso nei loro confronti» (59).

Prese di posizioni, queste ora menzionate, partendo dalle quali dovrebbe essere agevole comprendere, indipendentemente dalla rinvenibilità di un litisconsorzio necessario, l'opportunità di un simultaneo accertamento della **responsabilità** (presupposta) degli **amministratori** e di quella dei **revisori**, tanto più in quelle situazioni in cui tra la condotta dei **revisori** e quella degli amministratori risulti una interdipendenza così stretta da rendere impossibile apprezzare adeguatamente, anche ai fini del regresso (60), la colpa dei primi se non contestualmente alla valutazione della condotta dei secondi. Dovendo pertanto il giudice, in caso di azioni avviate contro i soli **revisori**, non solo accogliere le eventuali istanze per l'integrazione del contraddittorio ma anche valutare, di regola, l'opportunità, in assenza di istanza, dell'ordine d'intervento a norma dell'art. 107 c.p.c. (61).

Simultaneo accertamento quindi opportuno e che tuttavia, e torniamo così al nostro tema, andrebbe incontro a complicazioni di ordine pratico ove si ammettesse una diversificazione del regime di **responsabilità** dei **revisori** rispetto a quello degli **amministratori**; restando in tal caso da chiarire, ad esempio, in che modo ed a che titolo gli **amministratori** dovrebbero essere coinvolti nell'ipotetico giudizio di risarcimento promosso contro il revisore ed invece non proponibile nei loro confronti per il limite di cui all'art. 2395 c.c., ovvero quale relazione porre tra la **responsabilità** eventualmente accertata nell'ambito del giudizio promosso contro gli **amministratori** ai sensi dell'art. 2394 c.c. (per ipotesi non più proponibile contro i **revisori**) e l'azione promossa dal terzo contro il revisore ai sensi dell'art. 2043 c.c. (non invece esperibile contro gli **amministratori**).

3.5. Il problema trattato ai paragrafi che precedono, circa l'applicabilità (o meno) della disciplina contenuta negli artt. 2394 e 2395 c.c., riverbera effetti su un'altra questione che l'art. 15 anche pone, riguardante le azioni esperibili contro i soggetti incaricati della revisione legale dei conti da parte delle procedure concorsuali.

Per impostare questo (altro) problema, deve ricordarsi che l'art. 2394-bis c.c. attribuisce al curatore del fallimento (e, analogamente, al commissario liquidatore ed al commissario straordinario) il potere di esercitare contro gli **amministratori** di società per azioni tanto l'azione sociale di **responsabilità** quanto quella di

**responsabilità** verso i creditori. Azioni che, prima dell'art. 15, il curatore era legittimato ad esercitare contro i soggetti incaricati del controllo contabile in base al richiamo dell'art. 2407 c.c., che tra le altre norme rimandava, per l'appunto, (anche) all'art. 2394-*bis* c.c. (62). Ritenendosi in dottrina, con ciò, che al curatore fosse stata riconosciuta la possibilità di agire contro i soggetti incaricati del controllo contabile, oltre che in base all'azione *ex contractu*, con l'azione spettante ai creditori sociali in caso di lesione dell'integrità del patrimonio sociale (63).

Venuto meno il testuale richiamo dell'art. 2394-*bis* c.c., la legittimazione del curatore ad agire contro i **revisori**, se per un verso è rimasta pacifica per ciò che riguarda la facoltà di agire *utendo juribus societatis*, subentrando di diritto il curatore nelle posizioni giuridiche del fallito (tra le quali, evidentemente, anche quella riguardante il rapporto contrattuale con il revisore), per altro è divenuta incerta in relazione all'esercizio dell'azione spettante ai creditori sociali (64).

Incertezza subito segnalata dalla dottrina (65) e che riterrei debba essere inquadrata ritornando all'interrogativo, che ha occupato i paragrafi che precedono, relativo a se il sistema contempli ancora la **responsabilità** dei **revisori legali** nei confronti dei creditori sociali a norma dell'art. 2394 c.c. nonché l'applicazione (a favore dei **revisori**) del limite del danno diretto stabilito dall'art. 2395 c.c. (procedendo questi due aspetti, come diffusamente ricordato, di pari passo). Dando risposta affermativa a questo interrogativo dovrebbe essere infatti naturale, in logica conseguenza, riconoscere l'applicabilità dell'art. 2394-*bis* c.c., e quindi l'esercizio dell'azione da parte del curatore. In caso contrario, ritenendo cioè che il nuovo sistema abbia escluso l'applicazione dell'art. 2394 c.c. ammettendo (in compenso) la possibilità di azioni individuali contro i **revisori** riguardo a danni anche solo riflessi, si aprirebbe invece un'ulteriore questione, relativa a se il curatore subentri *ope legis* nella titolarità di tali azioni individuali o se le stesse rimangano, nonostante la dichiarazione di fallimento, in capo ai soggetti originariamente legittimati.

Dubbio, questo, che riecheggia quello posto dalla disciplina della società a **responsabilità** limitata, che non contemplando più, in modo espresso, la **responsabilità** degli **amministratori** verso i creditori sociali, rende ipotizzabile che le sole azioni esperibili contro gli **amministratori** di s.r.l. siano ora quelle di diritto comune, ovvero surrogatoria ed aquiliana, con ogni conseguente incertezza in merito a se tali azioni rimangano in capo ai singoli creditori anche in caso di fallimento (66); e la cui soluzione, in mancanza di validi riferimenti normativi, potrebbe essere tentata richiamando quell'orientamento volto ad escludere la legittimazione del curatore in relazione a tutte quelle azioni di risarcimento miranti non alla tutela del ceto creditorio nella sua interezza bensì alla salvaguardia della sfera patrimoniale di una sola parte di creditori, del cui pregiudizio la società e la massa potrebbero anche aver profittato (67).

3.6. Oltre che risolvere talune incertezze relative alle azioni esperibili dai terzi, il rimando all'art. 2407 c.c. aveva anche contribuito a meglio delineare l'azione contrattuale proponibile dalla società che ha conferito l'incarico. Sotto questo profilo, in particolare, l'indiretto rinvio all'art. 2393 c.c. aveva superato il problema riguardante l'organo legittimato a decidere l'azione di **responsabilità** contro i **revisori** (68), identificandolo con l'assemblea ordinaria dei soci, mentre il richiamo dell'art. 2393-*bis* c.c. aveva riconosciuto alla minoranza dei soci il diritto di promuovere l'azione sociale (come per gli **amministratori** ed i **sindaci** anche) contro i **revisori**. Dubbia rimaneva tuttavia la questione riguardante la revoca d'ufficio del revisore nel caso in cui l'esercizio dell'azione di **responsabilità** fosse stato deliberato da almeno un quinto del capitale sociale, e ciò in quanto il richiamo dell'art. 2393, comma 5, c.c., non aveva fatto altro che riproporre per il revisore la questione già postasi al riguardo con riferimento ai **sindaci** (69).

Venendo allora alle implicazioni dell'attuale assenza di rinvio a queste due norme, ed iniziando dalla prima, è anzitutto da rilevare che il mancato richiamo dell'art. 2393 c.c. non dovrebbe porre problemi per ciò che riguarda l'identificazione dell'assemblea ordinaria quale organo deputato all'esercizio dell'azione di **responsabilità** contro i **revisori**, con esclusione di competenze da parte dell'organo amministrativo. Nel disciplinare le modalità di conferimento e revoca dall'incarico, l'art. 13 del d. lgs. 39/2010 ha infatti previsto un complessivo sistema (70) che fa chiaramente emergere, a fianco alla sostanziale inamovibilità del revisore, la dipendenza della nomina e della revoca dell'incarico da scelte unicamente in capo all'assemblea (71); rappresentando questo un aspetto che rende di per sé poco coerente l'ipotesi di un'azione contro i **revisori** promuovibile da parte degli **amministratori** (72) e che, se combinato alle implicazioni del principio dell'indipendenza, consente, a mio avviso, di accantonare tale ipotesi in modo definitivo.

Invero, nel sistema della revisione legale introdotto dal d.lgs. 39/2010 l'indipendenza, anche in relazione alle società i cui titoli non sono quotati nei mercati regolamentati, emerge quale valore fondante, presidiato in generale dall'art. 10, rubricato «Indipendenza ed obiettività», oltre che dall'art. 17, espressione anch'esso dell'intenzione del legislatore di introdurre in tema di indipendenza una disciplina più stringente, in questo caso mediante l'estensione a tutta una serie di soggetti, definiti enti di interesse pubblico, della più rigida disciplina prevista in passato dal T.U.F. per le sole società quotate (73). Partendo allora da questo, e prescindendo da altri aspetti (74), è chiaro che la decisione riguardante l'avvio dell'azione di **responsabilità**, comportando

l'instaurazione di un contenzioso, può ben rilevare (e tanto più nel caso in cui gli addebiti al revisore dovessero risultare, per le implicazioni risarcitorie o per altro, di una certa gravità) sia ai sensi dell'art. 10, comma 3, che — tra altre ipotesi — dà rilevanza all'«intimidazione» (75) quale aspetto di possibile messa a rischio dell'indipendenza del revisore, che ai sensi del successivo comma 4, che con riferimento al caso in cui «i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale» impone a quest'ultimo di astenersi dall'effettuare la revisione. Né depone in senso contrario la circostanza che il d.m. 28 dicembre 2012, n. 261 (emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. 39/2010, e recante il «Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale»), non annoveri tra i motivi di scioglimento del rapporto il contenzioso eventualmente insorto tra il revisore e la società che ha conferito l'incarico, potendo quest'ultimo senz'altro rilevare tra le circostanze sopravvenute idonee a compromettere l'indipendenza del revisore, cui lo stesso decreto dà peso nell'art. 4, lett. h), ai fini della revoca per giusta causa, nonché nell'art. 5, lett. f), quale motivo idoneo a giustificare le dimissioni. D'altra parte, che il contenzioso rilevi quale aspetto idoneo a compromettere l'indipendenza del revisore, e perciò in grado, in quanto tale, di dare motivo alla «interruzione dell'incarico di Revisione», dovrebbe essere pacifico, non foss'altro in ragione di quanto espressamente previsto dagli applicabili principi di revisione, sia nazionali («Principi sull'indipendenza del revisore — Documento n. 100», § 5.9) che internazionali («Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants», § 290.231) (76).

Sicché, l'avvio dell'azione di **responsabilità** potrebbe legittimamente indurre il revisore, ove anche formalmente ancora in carica (77), a non porre a compimento la propria attività; con un risultato pratico evidentemente in contrasto con la scelta del legislatore di affidare all'assemblea le decisioni (nomina e revoca) che specificamente rilevano sotto il profilo dell'avvio e dell'interruzione delle attività di revisione, che in quanto tale dovrebbe rilevare (anche) al fine di escludere la possibilità da parte degli **amministratori** di decidere, in autonomia, l'azione contro i **revisori**. Conclusione, questa appena riferita, peraltro valida indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo prescelto, valendo i principi che la sorreggono, e soprattutto quello riguardante le competenze dell'assemblea dei soci in tema di nomina e revoca del revisore, nell'ambito anche del sistema dualistico e di quello monistico (78).

Se dunque, per quanto detto, è da escludere che l'azione contro i **revisori** possa essere intrapresa in autonomia da parte dell'organo di gestione, questo non equivale però ad aver già risolto il problema relativo a se legittimata all'esercizio dell'azione sia esclusivamente l'assemblea; dovendosi, a tal fine, prendere in considerazione l'ipotesi che ad agire contro i **revisori** possano (anche) essere, analogamente a quanto previsto per l'azione di **responsabilità** contro gli **amministratori**, una minoranza qualificata di soci, l'organo di controllo della società o anche, nei casi di nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c., quest'ultimo.

3.7. Iniziando dai soci rappresentanti una percentuale qualificata del capitale, l'omesso richiamo dell'art. 2393-bis c.c. rende poco agevole risolvere la questione relativa a se tale (qualificata) minoranza possa convenire in giudizio il revisore o la società di revisione.

La difficoltà discende, anzitutto, dall'impossibilità di un inquadramento della fattispecie a livello sistemico. A differenza di quanto visto con riguardo a talune altre norme che compongono il regime di responsabilità degli amministratori (79), la previsione contenuta nell'art. 2393-bis c.c. non appare infatti strettamente connessa ad altre norme, rispondendo ad una *ratio* la cui opportunità (dal legislatore inizialmente riconosciuta, con l'art. 129 T.U.F., con riferimento alle sole società quotate, e solo dalla riforma del diritto societario poi estesa alla generalità delle società per azioni) appare peraltro non scevra da controindicazioni (80).

Ma a parte questo, venuto meno il richiamo normativo, che in mancanza di ragioni di incompatibilità dava un diretto fondamento all'applicazione della norma anche nei confronti dei **revisori**, a deporre in senso contrario a tale applicazione, a questo punto solo analogica, dovrebbe essere la natura dell'azione disciplinata dall'art. 2393-bis c.c.

Ad onor del vero, la natura di questa azione è assai dubbia. Parte della dottrina, infatti, la inquadra nell'ambito dell'art. 2900 c.c., sostenendone cioè la natura surrogatoria e subordinandone quindi l'esperibilità all'inerzia della società (81). Altra parte, attenuandone la classificazione, parla di un'azione di «tipo» surrogatorio ma richiedendo pur sempre il requisito dell'inerzia della società (82). Altra, infine, considera l'istituto come un caso di legittimazione straordinaria ad agire in giudizio per far valere un diritto altrui ai sensi dell'art. 81 c.p.c. (83). Tesi, quest'ultima, di certo preferibile, non tanto per il fatto che i soci in quanto tali non possono essere considerati, come invece richiesto dall'art. 2900 c.c., creditori della società, quanto perché l'azione surrogatoria è essa stessa un caso particolare di legittimazione a far valere un diritto altrui, sicché non dovrebbe aver senso richiamare la *species* anziché il *genus* (84).

Ma se la natura è questa, che una minoranza qualificata di soci possa avviare l'azione di **responsabilità** contro i **revisori** dovrebbe essere — a mio avviso — da escludere. Invero, nel nostro ordinamento vige la regola che a

poter essere fatti valere sono soltanto i diritti propri. Regola, questa, espressa in termini rovesciati proprio dall'art. 81 c.p.c., per il quale «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui» (85).

Ora, tenuto conto che la minoranza dei soci che agisce a norma dell'art. 2393-*bis* c.c. agisce pacificamente in «nome proprio» (86), e poiché altrettanto pacificamente il diritto fatto valere appartiene alla società cui «deve andare» ogni corrispettivo, dovrebbe essere ben difficile mettere in discussione che, ammettendo la legittimazione della minoranza ad agire (anche) contro i **revisori**, si ammetterebbe in pratica un esercizio eccezionale di un diritto altrui sulla base di un'applicazione analogica di una norma disciplinante una fattispecie con, per giunta, una *ratio* solo in parte uguale. Infatti, mentre il riconoscimento alla minoranza del diritto di agire contro gli **amministratori** ha una sua giustificazione nella naturale tendenza della maggioranza a non agire contro soggetti di propria emanazione, il medesimo stretto legame non è invece ipotizzabile nei rapporti tra la maggioranza dei soci ed il revisore.

Certo, la **responsabilità** dei **revisori** è, nella maggior parte dei casi, dipendente da quella degli **amministratori**, e questo potrebbe significare che pur di non agire contro gli **amministratori** la maggioranza potrebbe anche evitare l'azione contro i **revisori** (87). Ma non meno vero è anche che la pretesa della minoranza di svolgere un ruolo che esorbita dal proprio si manifesta spesso in occasione della predisposizione del bilancio, quando la tentazione di fare pressioni sulla maggioranza coinvolgendo nella mischia il revisore, e l'esperienza non manca di casi che lo dimostrano, diviene forte.

Pur non mancando motivi di incertezza, sarei quindi portato a ritenere che, in assenza di un esplicito rimando all'art. 2393-*bis* c.c. (88), la minoranza dei soci non dovrebbe poter agire, sulla base di una analogica applicazione di quest'ultima, per far valere in giudizio **responsabilità** esclusive del revisore; mentre sospenderei il discorso in relazione all'ipotesi della **responsabilità** del revisore in concorso con quella degli organi sociali, non potendosi prescindere, in relazione a quest'altro caso, da ulteriori considerazioni (valide in generale, e quindi non solo con riferimento alla legittimazione dei soci di minoranza e) delle quali (perciò) si dirà oltre (89).

3.8. Sulla scia che aveva indotto la riforma del diritto societario a rafforzare i poteri di vigilanza del collegio sindacale sull'efficienza organizzativa ed amministrativa della società (90), nonché nell'ottica che aveva già indotto, in sede di disciplina del modello dualistico, ad attribuire il potere di decidere l'esercizio dell'azione di **responsabilità** contro i consiglieri di gestione alternativamente all'assemblea dei soci ed al consiglio di sorveglianza (art. 2409-*decies* c.c.) (91), l'art. 3 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (92)) ha inserito nell'art. 2393 c.c. l'attuale comma 3, che attribuisce (anche) al collegio sindacale il potere di dare impulso all'azione di **responsabilità** contro gli **amministratori** (93).

Tale ampliamento di poteri, rivolto alla salvaguardia (dell'interesse sociale, e quindi anzitutto) dei soci in quanto principali beneficiari dell'eventuale esito favorevole del giudizio, si colloca in un più ampio contesto di tutela dei terzi e del mercato in generale, inserendosi l'attribuzione della facoltà in esame nella prospettiva che ha visto il legislatore ridefinire (se non altro nelle società "aperte") le funzioni degli organi di controllo a «tutela di interessi di carattere generale o, meglio, alla tutela di una vasta gamma di interessi» (94). In questa prospettiva (95), e prescindendo da talune perplessità sollevate riguardo ai risvolti pratici (96), si tratta allora di valutare se l'azione di **responsabilità**, prevista dall'art. 2393, comma 3, c.c., e dall'art. 2409-*decies*, comma 2, c.c., contro gli **amministratori**, possa essere esercitata dall'organo di controllo contro i **revisori**, o se al contrario tale possibilità debba essere esclusa, per la mancanza di espressi richiami normativi (in precedenza rinvenibili nel rimando all'art. 2407 c.c. da parte degli artt. 2409-*sexies* e 164 T.U.F.).

A favore dell'opportunità di questa attribuzione deporrebbe la circostanza che l'organo di controllo svolge un ruolo rilevante ai fini sia dell'attribuzione che dell'interruzione dell'incarico del revisore (97), potendo perciò avere un senso, astrattamente, immaginare in capo al primo un potere di reagire alle violazioni del secondo. Mentre non dovrebbero rilevare, per escluderla, gli argomenti presi in considerazione con riferimento agli **amministratori** (98) (non foss'altro perché a differenza di questi ultimi l'organo di controllo non è oggetto dell'attività dei **revisori**, assolvendo anzi, sotto questo profilo, ad una funzione per taluni aspetti sovrapponibile a quella dei **revisori**) né quelli discussi con riguardo all'azione da parte della minoranza qualificata dei soci (non integrando il potere riconosciuto all'organo di controllo un caso di legittimazione straordinaria ad agire in giudizio per far valere un diritto altrui (99), quanto piuttosto una condizione per l'esercizio dell'azione da parte della società (100)). Come pure non dovrebbe assumere rilevanza il fatto che, qualora la revisione legale fosse stata affidata al collegio sindacale, a deliberare l'azione contro i **sindaci** (investiti anche dell'incarico di revisione) dovrebbe essere lo stesso collegio sindacale; riproponendo tal caso la questione, ritenuta risolvibile in termini affermativi, relativa a se per effetto del richiamo operato dall'art. 2407 c.c., l'art. 2393, comma 3, c.c., possa applicarsi anche all'azione proponibile contro i **sindaci** (101).

Quanto precede, tuttavia, non dovrebbe bastare per — muovendo dagli artt. 2393, comma 3, e 2409-*decies*,

comma 2, c.c. — ritenere, rispettivamente collegio sindacale e consigli di sorveglianza [\(102\)](#), competenti a deliberare (anche) l'azione di **responsabilità** contro i **revisori**, riferendomi anche in questo caso [\(103\)](#) all'ipotesi in cui l'azione debba proporsi unicamente contro questi ultimi; e questo, essenzialmente, in quanto non credo si renda possibile estendere (assieme ai poteri) doveri e **responsabilità** pur in mancanza di espliciti riferimenti normativi. Non dovrebbero infatti esserci troppi dubbi in merito al fatto che, senza trovare una sua specifica collocazione nelle funzioni di vigilanza tipiche dell'organo di controllo [\(104\)](#), l'attribuzione della facoltà di dare impulso all'azione contro i **revisori** per responsabilità esclusive di questi ultimi darebbe luogo ad un (ulteriore) potere-dovere con inevitabili connesse **responsabilità** in ogni caso di eventuale immotivata inerzia [\(105\)](#).

Questa conclusione, contraria al riconoscimento all'organo di controllo della facoltà di agire contro il revisore, si ridimensiona tuttavia molto se inquadrata dal punto di vista della sua rilevanza pratica. Infatti, ove sussistenti gli estremi per un'azione di **responsabilità** contro i **revisori**, compito dell'organo di controllo dovrebbe essere anzitutto informare l'assemblea sollecitandone l'intervento [\(106\)](#), con la naturale conseguenza che la questione in esame assumerebbe un concreto rilievo solo nel caso in cui, richiesta di deliberare l'azione di **responsabilità** contro i **revisori**, l'assemblea non vi provveda.

Non troppo diverso dovrebbe essere, infine, il discorso per quanto riguarda l'amministratore giudiziario nominato (su richiesta dell'organo di controllo [\(107\)](#), dei soci in possesso di una certa quota del capitale sociale o del pubblico ministero) ai sensi dell'art. 2409 c.c. [\(108\)](#). Invero, i poteri di quest'ultimo ricomprendono (in ogni caso) la facoltà di promuovere l'azione di **responsabilità** « contro gli **amministratori** e i **sindaci** » (art. 2409, comma 5, c.c.), ma non quella di agire contro il revisore. Analogamente all'organo di controllo, l'amministratore giudiziario dovrebbe pertanto sottoporre la questione all'assemblea, affinché sia questa ad assumere le necessarie determinazioni.

3.9. La conclusione cui si è pervenuti con riferimento all'ipotesi di **responsabilità** esclusiva del revisore [\(109\)](#) — che riconosce alla sola assemblea il compito di decidere l'esercizio dell'azione di **responsabilità** contro i **revisori**, escludendo invece gli altri soggetti legittimati ad agire contro gli organi della società — andrebbe a questa punto messa alla prova rispetto all'ipotesi in cui nel cagionare danno il revisore abbia concorso con gli organi della società: rispetto alla quale dico subito che (la conclusione) non soddisfa.

Per intendere le ragioni di questa insoddisfazione, va ricordato che, a differenza di quella che vede la **responsabilità** esclusiva del revisore, l'altra ipotesi si contraddistingue in ragione dell'imputabilità tanto agli organi della società quanto al revisore, a titolo di concorso, di un medesimo evento dannoso, al cui risarcimento organi societari e revisore sono tenuti in solido [\(110\)](#).

In relazione a questo, e prescindendo dalle tante questioni interpretative che la trattazione del problema della solidarietà ha sollevato in dottrina [\(111\)](#), è utile ricordare, per quanto qui rileva, che la solidarietà riduce ad unità le varie condotte che in diverso modo hanno contribuito alla realizzazione del medesimo danno, essendo in particolar modo in grado, funzionalmente al rafforzamento della posizione del soggetto danneggiato, di porre sullo stesso piano fattispecie tra di loro anche molto diverse, vuoi in relazione alla natura giuridica delle condotte degli agenti (potendosi avere solidarietà tra autori di condotte configurabili, o come inadempimenti contrattuali, o come illeciti aquiliani, o in parte come inadempimenti ed in parte come illeciti [\(112\)](#)), vuoi dal punto di vista della identità o meno del rapporto sottostante (operando la solidarietà « anche quando i titoli della **responsabilità** facente capo ai coobbligati siano diversi » [\(113\)](#)) e vuoi ancora sotto il profilo soggettivo degli agenti (operando la solidarietà anche in caso di concorso tra fatto doloso e fatto colposo) [\(114\)](#).

In questa prospettiva, volta a considerare unitariamente le diverse condotte in ragione del contributo di ciascuna alla realizzazione del medesimo evento, l'ipotesi di un'azione di **responsabilità** proponibile contro i soli organi societari e non anche verso il revisore determina, innegabilmente, un momento di rottura, tanto più forte nel caso in cui l'evento danno non si sarebbe (neppure in minima parte o in quella misura) realizzato qualora il revisore avesse diligentemente operato [\(115\)](#). Risultando chiaro, in tal caso ed anche qualora il revisore sia stato indotto in errore da una condotta fraudolenta degli **amministratori**, che negare la possibilità di agire in via risarcitoria contro chi per imperizia o negligenza ha reso possibile l'evento danno, identifica una soluzione non coerente con i principi della solidarietà, peraltro in grado di dare luogo ad incertezze di carattere anche processuale (come nel caso, ad esempio, in cui gli **amministratori**, per far valere pretese di regresso [\(116\)](#) o per altra ragione, chiamino in causa i **revisori**, divenendo difficile sostenere che chi ha intrapreso il giudizio contro gli **amministratori** non debba poi poter riordinare la propria azione per tener conto delle richieste di questi ultimi ed eventualmente riformulare le proprie conclusioni, rivolgendole anche, se del caso, contro i **revisori**) che andrebbero ad aggiungersi a quanto in generale già osservato [\(117\)](#) in merito all'opportunità di un simultaneo accertamento, anche quando non obbligatorio, della **responsabilità** dei **revisori** e di quella (presupposta) degli **amministratori**.

Da ciò, come detto, l'insoddisfazione per una conclusione — che escluderebbe la possibilità dei soggetti diversi dall'assemblea di agire nell'ambito di una medesima azione, oltre che contro gli organi della società, (anche)

contro il revisore e — che induce ad andare oltre, al fine di accertare se il problema non risulti altrimenti risolvibile, magari in modo pratico, e comunque a non escludere che la conclusione possa essere un'altra.

Un modo per ovviare sembrerebbe in particolar modo rinvenibile nel caso in cui ad agire sia il commissario giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., a fronte di un ricorso per gravi irregolarità degli **amministratori** con cui i **revisori** abbiano concorso. I soci rappresentanti una certa percentuale del capitale, l'organo di controllo e, nelle società che ricorrono al mercato, il pubblico ministero, potrebbero segnalare al tribunale anche le corresponsabilità dei **revisori** e il tribunale porre all'ordine del giorno dell'assemblea anche l'azione contro i **revisori** ovvero affidarne al commissario l'instaurazione. I poteri del commissario, determinati dal tribunale al momento della nomina, potrebbero infatti ricomprendere — riterrei [\(118\)](#) — quello di promuovere, contestualmente all'azione contro gli organi della società, l'azione contro il revisore loro corresponsabile; non sembrando di ostacolo, al riguardo, il fatto che l'esercizio di quest'ultima rientri nelle competenze dell'assemblea dei soci, e non degli **amministratori**, e ciò anche perché l'art. 92, disp. att, c.c., stabilisce — tra l'altro — che all'amministratore giudiziario possono « essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea ».

Per quanto riguarda l'organo di controllo ed i soci di minoranza, non resterebbe invece che ammettere che la conclusione deve essere un'altra. Non restando forse altro che richiamare i principi, fondanti la solidarietà, dell'unicità del danno e della convergenza delle condotte, e fare discendere da questi principi di "unitarietà" la possibilità di agire contro i **revisori** ogniqualvolta, avendo questi ultimi contribuito alla realizzazione del danno e rispondendo, pertanto, a titolo di concorso, risulti naturale con un'unica azione agire contestualmente (oltre che contro gli organi sociali anche) nei loro confronti. Anche perché, in questa unitarietà, le ragioni che in caso di azione contro i soli **revisori** suggerirebbero di non riconoscere alla minoranza qualificata dei soci ed all'organo di controllo la legittimazione all'azione, diverrebbero più sfumate. Rispetto ai primi, riguardo ai quali si è posto il problema dell'esercizio di un diritto altrui, perché l'azione verrebbe sì esercitata, ma unitariamente (e nell'ambito) di quella esercitata a norma dell'art. 2393-bis c.c. contro gli organi sociali. Rispetto ai secondi, perché le eventuali **responsabilità** dell'organo di controllo non andrebbero valutate isolatamente, con riferimento cioè ai soli **revisori**, bensì in un diverso contesto nel quale l'eventuale ingiustificata inerzia meriterebbe comunque di essere sanzionata. Ovviamente, senza voler poi nascondere la discutibilità anche di quest'altra conclusione, non fosse altro perché opposta rispetto a quella cui, come visto, l'interpretazione sembrerebbe condurre in relazione al caso in cui l'azione debba essere promossa contro il solo revisore, che rimarrebbe a sua volta valida se pur (inevitabilmente) indebolita. Valendo in ogni caso, tutto questo, ad arricchire i profili di incertezza ed a dare riprova, ed eccoci al solo punto fermo, di quale rilievo assuma il mancato rimando alle disposizioni che regolano la **responsabilità** degli **amministratori** (e dei **sindaci**).

4. Nel trattare del responsabile della revisione e dei dipendenti [\(119\)](#) che hanno collaborato all'attività di revisione, l'art. 15, comma 2, dopo averne affermato la **responsabilità** solidale con la società di revisione aggiunge che gli stessi rispondono « entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato », senza questa volta dire anche, come invece nel comma 1, che la limitazione riguarda i soli « rapporti interni ».

Che si tratti di affermazioni in insuperabile contraddizione non credo possa dubitarsi, non foss'altro perché la solidarietà comporta per definizione (art. 1292 c.c.) il rischio di essere chiamati a rispondere « per la totalità ». Diviene gioco forza, di conseguenza, mettere da parte il significato letterale per dare posto a probabili ricostruzioni di ipotetiche volontà del legislatore, tra le quali quella — cui va riconosciuto il pregio di rappresentare una soluzione intermedia rispetto alle due (soluzioni) estreme — secondo cui il legislatore, senza limitare (anche) verso l'esterno la **responsabilità** dei soggetti che hanno effettuato la revisione, avrebbe inteso solo circoscriverne la **responsabilità** sotto un profilo temporale (nel senso cioè che la solidarietà delle persone fisiche riguarderebbe il danno prodottosi in relazione all'attività dalle stesse svolta senza estendersi al danno riferibile al lavoro di quelle in veste, precedentemente o successivamente, delle medesime funzioni, del quale risponderebbe pur sempre la società di revisione) [\(120\)](#).

Ma dal momento che, alla pari di qualsiasi altra, anche questa ipotesi prescinde dal dato letterale assumendo a premessa un errore del legislatore, da parte mia sarei portato a non escludere che il legislatore, sbagliando nell'impiego del concetto di solidarietà, abbia inteso (ri)definire gli obblighi risarcitori dei soggetti che hanno effettuato la revisione in maniera differenziata rispetto a quelli della società di revisione [\(121\)](#).

Punto di forza di questa ipotesi è chiaramente il fatto che, lì dove nel primo comma la **responsabilità** è commisurata al contributo effettivo alla causazione del danno nei soli « rapporti interni », il secondo comma non fa riferimento a questi ultimi, non potendosi perciò escludere che il legislatore abbia intenzionalmente ommesso tale riferimento intendendo ricomprendere anche i rapporti esterni.

D'altra parte, che il legislatore abbia inteso limitare il diretto coinvolgimento in termini di **responsabilità** dei soggetti che hanno effettuato la revisione, trova indiretta conferma, perlomeno con riguardo ai dipendenti, nella circostanza che l'art. 40, comma 21, del d.lgs. 39/2010 ha abrogato l'art. 155, comma 3, T.U.F., che in

precedenza faceva obbligo alla società di revisione di riportare in un apposito libro tenuto presso la sede della società che aveva conferito l'incarico una serie di informazioni concernenti l'attività di revisione, tra le quali « i nominativi e la qualifica delle persone che hanno partecipato alle verifiche » (122). In questo modo, è stata in concreto ostacolata la possibilità, da parte della società sottoposta alla revisione, di identificare le persone fisiche che compongono il *team* di revisione, rendendo problematica (con la sola eccezione del firmatario della relazione, evidentemente sempre identificabile) la praticabilità del principio che riconosce la **responsabilità** solidale degli esecutori materiali dell'attività di revisione (123). Né può dirsi che, in assenza del libro della revisione, il problema dell'identificazione dei soggetti che hanno effettuato la revisione sia agevolmente superabile in quanto i principi di revisione, e segnatamente il documento 230 approvato nel settembre 2007 dalla Commissione paritetica per i principi di revisione (124), prevedono che la documentazione del lavoro di revisione, ovvero, secondo la comune terminologia, le "carte di lavoro", devono indicare « chi ha svolto le procedure di revisione ed in quali date il lavoro di revisione è stato completato » nonché « chi ha riesaminato il lavoro di revisione, in quali date e l'estensione di questo riesame ». Per quanto sia vero che consentono l'identificazione dei soggetti che hanno effettuato la revisione, resta infatti che le carte di lavoro sono di proprietà e custodite dalla società di revisione, senza facoltà da parte della società sottoposta alla revisione di accedere in autonomia ai relativi contenuti (125). Ciò comportando che la società che abbia interesse a verificarne i contenuti dovrebbe farne domanda al revisore senza poter tuttavia pretendere che il revisore dia seguito alla sua richiesta (126). Con l'inevitabile conseguenza che, in caso di rifiuto, non avrebbe altra possibilità che la presentazione, se motivabile, di un ricorso all'autorità giudiziaria (127).

Un'interpretazione limitativa del coinvolgimento del responsabile della revisione e dei dipendenti, d'altra parte, non porrebbe problemi dal punto di vista del generale inquadramento della **responsabilità** in solido con la società di revisione dei soggetti che hanno effettuato l'attività, perlomeno nei casi di inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro (128). Tenuto conto che i contributi dei singoli **revisori** non rilevano all'esterno, in quanto meri presupposti su cui si fonda la relazione finale della società di revisione, in base ai principi del diritto comune non sussisterebbero infatti ragioni ostative per una limitazione (tanto nei confronti della società revisionata quanto dei terzi) della **responsabilità** dei soggetti che hanno effettuato la revisione; tant'è vero che, già con riferimento all'art. 12 del d.p.r. 136/1975, la dottrina ha sottolineato il carattere eccezionale della **responsabilità** dei soggetti incaricati di svolgere l'attività di revisione rispetto alla disciplina comune, contenuta nell'art. 1228 c.c. (129), spingendosi talvolta verso soluzioni interpretative volte a porre nel nulla la **responsabilità** solidale (eccezionalmente) prevista dalla norma (130).

Pertanto, non escludendo la **responsabilità** nei confronti dei terzi, ma mirando a solo commisurarla al contributo fornito alla causazione del danno, l'interpretazione in esame neppure sarebbe incompatibile con la tesi che, muovendo dalla natura professionale dell'operato del revisore ed affermando l'esistenza di un suo insopprimibile margine di autonomia professionale, ritiene che il revisore debba in ogni caso rispondere (anche) nei confronti dei terzi delle proprie manchevolezze professionali, salvo non dia prova di aver operato in attuazione di superiori direttive ma in disaccordo rispetto alle stesse (131). Tesi che per essere condivisa dovrebbe però riguardare, perlomeno io credo, il responsabile della revisione ed al più gli alti dirigenti della società di revisione, ma non certo, data l'impostazione fortemente gerarchica, la generalità dei dipendenti, a maggior ragione perché ora anche privati della possibilità di annotare il proprio eventuale dissenso nel libro della revisione.

Di ostacolo all'ipotesi della **responsabilità** parziaria, invece, potrebbe essere la *ratio* della **responsabilità** solidale dei **revisori** persone fisiche con la società di revisione, che secondo una risalente opinione (132) più che per finalità risarcitorie, data la presumibile sproporzione tra il patrimonio del revisore persona fisica ed i danni potenzialmente risarcibili, varrebbe da deterrente, mirando cioè ad evitare comportamenti negligenti o abusivi.

Ipotizzando questa sia la *ratio*, resterebbe però di fatto che i soggetti che hanno svolto l'attività di revisione dovrebbero sempre mettere in conto rischi anche spropositati, tanto più inaccettabili in quei casi in cui la **responsabilità** illimitata condurrebbe a dover rispondere verso i terzi per non aver disvelato, magari per un momento di distrazione, fatti di dolo commessi dagli **amministratori**. Gli schemi di frode ideati dagli **amministratori** sono infatti talvolta così ben congegnati da non comportare **responsabilità** del revisore, potendo neppure il controllo più diligente essere in grado di smascherarli (133). Ma può succedere anche che la società di revisione sia in colpa, per non aver puntualmente applicato le regole della professione, a nulla valendo il fatto di esser stata essa stessa vittima della condotta dolosa degli amministratori, magari anche responsabili del reato di impedito con trullo (134); come anche potrebbe succedere, in questo secondo caso, che questa negligenza abbia riguardato il dipendente, andato vittima, magari per ingenuità, della scaltrezza degli **amministratori** (135).

A fronte di questi rischi, che pur in caso di contributo causale risibile (136) in teoria esporrebbero anche il giovane dipendente alla **responsabilità** per l'intero, diviene allora ben possibile immaginare,

indipendentemente dalle pressioni comunitarie per un generale abbandono del regime di **responsabilità** illimitata e solidale (137), che il legislatore si sia posto il problema (stante la sproporzione, tanto più ad inizi di carriera, tra compensi e rischi) di non disaffezionare i migliori a questo tipo di attività, tenendo conto, per risolverlo, della possibilità di presidiare il rischio di comportamenti negligenti, prima ancora che con deterrenza da **responsabilità** risarcitoria, con deterrenza da rischio di sanzioni amministrative, quali quelle previste dagli artt. 24 e 26 del d.lgs. 39/2010 (138) e, nei casi più gravi, anche penali (139). In altri termini, è possibile immaginare che il legislatore abbia inteso limitare la **responsabilità** delle persone fisiche che hanno svolto l'attività di revisione, stabilendo con la società di revisione un vincolo di **responsabilità** solidale ma parziaria, già rinvenibile nell'ordinamento riguardo ad altri casi di **responsabilità** da affidamento (140) e di altro genere (141), senza peraltro dare atto di alcun diretto rapporto di solidarietà con gli **amministratori**, ai quali l'art. 15, comma 2, non fa riferimento.

Si tratta però, e vale la pena ribadirlo, di una semplice ipotesi, non offrendo la lettera dell'art. 15, comma 2, la possibilità di conclusioni certe, di sicuro essendovi solo il fatto che la questione della **responsabilità** dei soggetti incaricati di eseguire l'attività di revisione non rappresenta un problema solo teorico. A differenza di quanto ritenuto in passato, non è infatti più vero che la norma riguardante la **responsabilità** solidale dei soggetti che hanno effettuato la revisione nella prassi non viene mai applicata (142), risultando più casi (143) in cui il giudizio risarcitorio è stato intrapreso anche nei confronti dei responsabili della revisione e risultando altresì la pendenza di giudizi nei quali sono stati coinvolti, oltre al responsabile della revisione, diversi componenti del *team* di revisione.

5. Sulla scia delle modifiche destinate a far discutere, deve dirsi, infine, delle novità in materia di prescrizione.

Al riguardo, mentre l'abrogato art. 2409-*sexies*, comma 3, c.c., stabiliva che l'azione contro il revisore si prescriveva in cinque anni dalla cessazione della carica, l'art. 15 prevede lo stesso termine ma a decorrere « dalla data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento ».

Tale previsione, dal chiaro tenore letterale (144), è andata incontro a critiche (145) che hanno aperto il varco ad ipotesi che, se accolte, priverebbero i **revisori** di una disposizione agli stessi chiaramente favorevole. Invero, non meno di quella abrogata, rispetto alla quale la dottrina aveva proposto interpretazioni correttive come anche immaginato rischi di illegittimità costituzionale (146), la disciplina introdotta dall'art. 15 lascia intatto il problema dell'eventuale decorso della prescrizione a partire da un momento precedente l'effettiva conoscenza del pregiudizio, la cui ammissibilità sarebbe in contrasto con il diffuso orientamento che fa coincidere il momento iniziale del decorso della prescrizione con quello in cui l'evento lesivo si è manifestato (147) (salva la decorrenza del *dies a quo* della prescrizione anche nei casi di ignoranza colpevole del danno e della possibilità di farlo valere (148)).

A questo, che rappresenta il primo problema, se ne aggiunge poi un secondo, riguardante la difformità della disciplina introdotta dall'art. 15, comma 3, rispetto a quella prevista per gli **amministratori** ed i **sindaci** (149), ritenuta di rilevanza tale da giustificare anch'essa dubbi di illegittimità costituzionale della norma (150).

Ma che questi due problemi, singolarmente e nel loro assieme, possano aprire la strada ad una declaratoria di illegittimità costituzionale, dovrebbe esser valutato solo all'esito di tutta una serie di considerazioni. In relazione al primo, ad esempio, non potrebbe escludersi che per la specificità della fattispecie il legislatore abbia inteso introdurre in via di eccezione una deroga al principio generale che vuole che la prescrizione decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (151) (in ciò, credo, potendosi immaginare che il legislatore abbia tra l'altro tenuto conto che il danno non manifestatosi potrebbe aver travolto i successivi bilanci, ad esempio per la mancata appostazione di un fondo rischi, dando ai danneggiati, sempre che nel caso di specie risulti possibile identificare un danno concettualmente distinguibile da quello prescritto, la possibilità di agire nei cinque anni rispetto a questi altri bilanci; ed al contempo potrebbe aver ritenuto, a fronte del generale interesse ad una veritiera rappresentazione della situazione societaria, che il fatto stesso dell'approvazione di un bilancio non corretto basti di per sé ad integrare gli estremi di un danno "informativo" comunque, e sin da subito, apprezzabile). Così come, in relazione al secondo, la disparità di trattamento andrebbe valutata tenendo conto, per ciò che riguarda il rapporto tra **amministratori** e **revisori**, della diversità delle funzioni e del carattere per lo più dipendente della **responsabilità** di questi ultimi. Restando, in ogni caso, molto difficile (152) immaginare ragioni per una giustificazione della diversità di trattamento rispetto all'organo di controllo, in quanto anche quest'ultimo, alla pari del revisore, assolve funzioni di verifica, ed anche perchè, come già ricordato, ricorrendo certe condizioni lo statuto delle società che adottano il sistema tradizionale può affidare la revisione legale al collegio sindacale. Sembrando incoerente, soprattutto in questi ultimi casi, che l'azione di risarcimento possa prescrivarsi in momenti diversi a seconda che la revisione legale della società sia stata affidata al collegio sindacale ovvero ad un revisore o società di revisione. Incoerenza che, se può apparire un minimo attenuata con riferimento alle azioni di risarcimento proponibili da parte della

società, l'affidamento dell'incarico di revisione legale al collegio sindacale o ad un revisore o società di revisione dipendendo pur sempre da una sua scelta, diviene massima ove la prescrizione riguardi invece le azioni esperibili contro il revisore da parte di terzi.

L'eventuale questione di illegittimità costituzionale, in ogni caso, andrebbe affrontata avendo bene a mente le finalità che il legislatore potrebbe aver voluto perseguire. E mi riferisco, evidentemente, alla circostanza che il legislatore, nella fretta che di sicuro ha accompagnato il suo lavoro [\(153\)](#), potrebbe aver considerato la prescrizione quale strumento per (in qualche modo) compensare la mancata adesione [\(154\)](#) al regime di **responsabilità** parziaria. Come giustamente osservato, esistono infatti « molti strumenti per incidere sul livello di esposizione al rischio di **responsabilità** civile » [\(155\)](#), in questa prospettiva potendosi fare menzione, ad esempio, dei chiarimenti che il d.lgs. 39/2010 ha fornito in merito alla rilevanza giuridica dei principi di revisione e del rispetto delle regole professionali nello svolgimento dell'attività di revisione [\(156\)](#), oltre che, per l'appunto, della prescrizione. Sicchè dovrebbe avere un senso, anche in un'eventuale prospettiva di legittimità costituzionale, privilegiare quell'interpretazione che favorisca un equilibrio tra l'esigenza di garantire al danneggiato la possibilità di agire per il ristoro del suo pregiudizio e quella che vorrebbe invece il revisore non esposto troppo a lungo al rischio di azioni risarcitorie riguardanti fatti risalenti nel tempo [\(157\)](#). Potendosi ad esempio immaginare, quale possibile interpretazione correttiva, che con l'art. 15 il legislatore abbia voluto introdurre, a decorrere dalla data della relazione di revisione sul bilancio ed a carico dei soggetti potenzialmente danneggiati, un (gravoso) onere di verifica dell'operato del revisore, tale da giustificare una presunzione di conoscenza dei pregiudizi eventualmente arrecati dal relativo operato, superabile sulla base di un (non meno gravoso) onere della prova a carico del danneggiato [\(158\)](#).

6. L'art. 15 è intervenuto nel momento in cui la disciplina riguardante la **responsabilità** civile connessa all'esercizio dell'attività di revisione sembrava aver finalmente conseguito una certa coerenza [\(159\)](#), avendo la riforma del diritto societario messo da parte qualche significativa incertezza interpretativa [\(160\)](#) ed essendosi il dibattito per lo più incentrato intorno al problema dell'opportunità, riconosciuta da altri paesi, di una limitazione dell'esposizione al rischio [\(161\)](#).

In questo contesto, senza intervenire sui tradizionali problemi che la **responsabilità** civile del revisore da sempre pone [\(162\)](#), senza contribuire alla soluzione di nuovi temi [\(163\)](#) e lasciando sempre (e per intero) all'interprete il compito di risolvere ogni questione sulla base dei principi generali [\(164\)](#), l'art. 15 sembrerebbe aver prodotto non altro effetto che la necessità di cimentarsi con questioni interpretative prima inesistenti, in parte superabili in via ermeneutica [\(165\)](#) in parte invece senza alcuna possibilità di pervenire a conclusioni certe.

Aumentate le incertezze e rimasti intatti i problemi, verrebbe allora da dire, come conclusione, che l'intervento del legislatore è stato, almeno apparentemente, senza senso, rendendo inevitabili le (anche aspre) critiche [\(166\)](#) da subito rivolte dalla dottrina alla disciplina in commento.

#### Correlazioni: **Legislazione Correlata (15)**

- » [DLT 27 gennaio 2010 n. 39, Art. 24](#)
- » [DLT 27 gennaio 2010 n. 39, Art. 26](#)
- » [DLT 27 gennaio 2010 n. 39, Art. 40](#)
- » [L 28 dicembre 2005 n. 262, Art. 3](#)
- » [DLT 24 febbraio 1998 n. 58, Art. 155](#)

[+ Visualizza successivi](#)

#### Doc. associati: » [Documenti con la stessa classificazione](#)

- » [Documenti stesso autore](#)
- » [Bibliografia Correlata](#)